



## Condizioni generali di vendita (CG) di Steeltec Toselli S.r.l.

Versione: maggio 2006

### 01.0 Disposizioni generali

- 01.1 Il contratto si ritiene perfezionato al ricevimento della conferma di accettazione dell'ordine («conferma d'ordine»), debitamente firmata, del fornitore Steeltec Toselli S.r.l.
- 01.2 Le offerte non indicanti un termine per l'accettazione s'intendono non vincolanti.
- 01.3 I rapporti giuridici tra fornitore e committente sono regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni generali e da eventuali ulteriori pattuizioni.
- 01.4 Tutte le pattuizioni e le dichiarazioni delle parti contraenti aventi rilevanza giuridica richiedono, per essere valide, la forma scritta.
- 01.5 Le CG restano vigenti, senza necessità di specifico richiamo, anche per futuri contratti con il committente, senza che il fornitore debba richiamare in modo specifico l'attenzione del committente sulla loro validità.
- 01.6 I dati figuranti in cataloghi, prospetti, circolari, documentazione tecnica, descrizioni, illustrazioni e documenti analoghi hanno valore meramente indicativo. Essi sono vincolanti solo se vengono esplicitamente richiamati nel contratto di fornitura.
- 01.7 Qualora una delle disposizioni delle presenti CG risulti inapplicabile o illecita, le parti contraenti la sostituiscono con una disposizione legalmente valida che si avvicini il più possibile all'intento delle parti.

### 02.0 Clausola di fornitura «FCA»

Al presente contratto si applica, salvo disposizione contraria ivi contenuta, la clausola di fornitura «franco vettore» (free carrier) degli INCOTERMS 2000.

### 03.0 Prezzi

I prezzi quotati nell'offerta, salvo pattuizione contraria, s'intendono in Euro liberamente disponibili; essi sono indicati senza impegno e non sono vincolanti. I prezzi non comprendono l'imposta sul valore aggiunto che viene esposta separatamente in fattura.

### 04.0 Condizioni di pagamento

- 04.1 Il prezzo d'acquisto è esigibile dalla data di consegna della merce nel luogo di adempimento e deve essere versato entro 60 giorni dalla data della fattura, senza detrazione di sconti, spese, imposte e tributi di qualsivoglia natura. In caso di consegne parziali, il prezzo è dovuto nella misura corrispondente alla consegna parziale. Il fornitore ha facoltà di decidere a quale dei suoi crediti imputare i pagamenti ricevuti.
- 04.2 Trascorso inutilmente il termine di pagamento, si applica, senza obbligo di diffida, l'interesse di mora all'aliquota usualmente applicata per prestiti a breve termine presso la sede del fornitore. Tale aliquota è pari almeno al 5%.
- 04.3 Resta esclusa ogni compensazione del prezzo d'acquisto su crediti in contropartita prescritti o contestati. La ritenzione di pagamenti a motivo di eventuali pretese del committente, contestate dal fornitore, non è consentita. Al committente spetta un diritto di compensazione solo nel caso in cui la sua contropretesa sia incontestata ovvero sia stata accertata da un'autorità giudiziaria.
- 04.4 Se per qualunque motivo il committente è in ritardo con un pagamento, ovvero qualora il fornitore, sulla base di circostanze intervenute dopo la conclusione del contratto, possa validamente temere di non ricevere pagamenti integrali e puntuali dal committente, il fornitore è legittimato, senza

limitazione dei suoi diritti di legge, a sospendere l'ulteriore esecuzione dell'ordine e a trattenere forniture già pronte per la spedizione fintanto che non siano stati concordati nuovi termini di pagamento nonché nuove condizioni di pagamento e fornitura e il fornitore non abbia ricevuto garanzie sufficienti. Laddove non sia possibile addivenire a tali nuove pattuizioni entro un termine congruo, o qualora il fornitore non riceva adeguate garanzie, egli ha il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

- 04.5 In caso d'insolvenza del committente, tutti i crediti giungono a scadenza indipendentemente dai termini pattuiti e diventano immediatamente esigibili. Il fornitore, in tal caso, ha il diritto di sospendere o annullare tutti gli obblighi di fornitura.

### 05.0 Impossibilità di eseguire la fornitura

Qualora si verificino circostanze indipendenti dalla volontà del fornitore che rendano impossibile la sua prestazione, egli è sollevato dagli obblighi del presente contratto, senza che il committente possa pretendere un risarcimento dei danni.

### 06.0 Termini e modalità di consegna

- 06.1 I termini e le modalità di consegna hanno valore esclusivamente indicativo, se non specificati per iscritto dal fornitore. Il rispetto del termine di consegna presuppone l'adempimento degli obblighi contrattuali del committente.
- 06.2 Il termine di consegna decorre dalla data di perfezionamento del contratto ma non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli relativi all'esecuzione e che il committente abbia fornito la documentazione eventualmente necessaria.
- 06.3 La merce s'intende puntualmente consegnata se lascia la fabbrica / il magazzino entro il termine di consegna, ovvero all'avviso che la merce è pronta per la spedizione qualora, per cause non imputabili al fornitore, essa non abbia potuto essere spedita puntualmente.
- 06.4 Il termine di consegna viene adeguatamente prorogato qualora alla puntuale consegna della merce si frappongano ostacoli che il fornitore, pur facendo del suo meglio, non può evitare, quali ad esempio: epidemie, mobilitazioni, eventi bellici, sommosse, turbative aziendali rilevanti, incidenti, conflitti sindacali, ritardata o mancata consegna di materie prime e semilavorati, provvedimenti delle autorità, ecc.
- 06.5 Qualora la puntuale consegna della merce risulti impossibile per cause non imputabili al fornitore, la merce viene addebitata e il fornitore provvede al suo magazzinaggio a spese e a rischio e pericolo del committente.
- 06.6 Il committente non può invocare diritti e pretese per il ritardo di forniture o prestazioni salvo quelli espressamente indicati nel presente punto. Tale limitazione non si applica per il caso di dolo o negligenza grave del fornitore ma continua a valere per il dolo o negligenza grave del personale ausiliario.

### 07.0 Garanzia per vizio materiale:

- 07.1 Il fornitore garantisce che la merce fornita possiede le qualità contrattualmente pattuite e/o d'uso commerciale e che non presenta vizi tali da diminuirne sensibilmente il valore. Tale assicurazione vale non oltre la scadenza del periodo di garanzia.
- 07.2 La determinazione della qualità, quantità e pesi della merce fornita avviene sulla base dei documenti sotto riportati, nell'ordine di successione indicato:  
- contratto  
regolamenti interni del fornitore



- norme vigenti.
- 07.3 Per la fornitura di quantitativi in eccesso o in difetto, il fornitore dispone di una tolleranza del 10%.
- 07.4 Per la conformità contrattuale dello stato delle merci è decisiva la data di decorrenza di cui al punto 06.3.
- 07.5 Per le merci vendute come declassate, il fornitore non presta alcuna garanzia.
- 08.0 Controllo e approvazione della merce**
- 08.1 Il committente ha l'obbligo di controllare la merce subito dopo il suo ricevimento nel luogo di destinazione e di contestare in forma scritta, via fax o per e-mail entro 14 giorni dal ricevimento, i vizi manifesti riscontrati denunciando al fornitore il numero dei pezzi mancanti e i sottopesi; in mancanza di ciò, la merce s'intende accettata, fermo il disposto del punto 09.2.
- 08.2 I vizi occulti devono essere notificati subito dopo la loro scoperta e comunque non più di 3 (tre) mesi dopo il ricevimento della merce nel luogo di destinazione; in mancanza di ciò, la merce s'intende accettata.
- 09.0 Verifica in caso di contestazione di vizi**
- 09.1 In presenza di una contestazione di vizi, il fornitore ha l'obbligo di verificarne immediatamente la fondatezza. A tal fine, il committente gli consente di effettuare una verifica nel luogo in cui è stato constatato il vizio. Su richiesta del fornitore, il committente gli mette a disposizione la merce contestata o campioni della stessa. La merce non può essere ritornata senza l'accordo del fornitore.
- 09.2 Se non adempie ai suoi obblighi previsti al punto 08.1, il committente perde il diritto di invocare la responsabilità del fornitore.
- 09.3 I vizi riconducibili a impiego, magazzinaggio, trattamento o trasformazione impropri, sollecitazione eccessiva della merce da parte del committente o a seguito di altri motivi non imputabili al fornitore, non danno luogo al diritto d'invocare la responsabilità del fornitore.
- 10.0 Responsabilità**
- 10.1 In caso di ricorso in garanzia per vizi della merce - che sia fondato, presentato nella debita forma ed entro i termini previsti - il fornitore riprende indietro la merce contestata e la sostituisce con merce priva di difetti, oppure provvede a compensare il minor valore. Resta escluso il diritto all'azione redibitoria.
- 10.2 Resta esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, del fornitore, segnatamente quella per danni conseguenti.
- 10.3 La responsabilità verso terzi per eventuali danni collegati alla fornitura è completamente a carico del committente. Qualora sia chiamato a rispondere di tali danni, il fornitore ha diritto di rivalersi nei confronti del committente per tutte le spese sostenute. Il diritto di rivalsa del committente nei confronti del fornitore ai sensi degli articoli 50 e 51 del Codice svizzero delle obbligazioni è escluso.
- 11.0 Proprietà della merce e degli utensili**
- 11.1 Fino a completo pagamento del prezzo d'acquisto e di tutti gli ulteriori crediti vantati dal fornitore verso il committente, valgono le seguenti disposizioni:
- il fornitore si riserva il diritto di proprietà sulla merce consegnata;
  - al perfezionamento del contratto, il committente consente al fornitore l'iscrizione della riserva di proprietà, nella debita forma e conformemente alle vigenti leggi nazionali, in un registro pubblico o in altri atti, come pure l'espletamento di tutte le relative formalità a spese del committente;
  - fintanto che la merce si trova sotto riserva di proprietà, spetta al committente mantenerla in buone condizioni e assicurarla contro i rischi di furto, rottura, incendio e contro i danni delle acque a favore del fornitore. Egli si obbliga inoltre a

- prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire il diritto di proprietà del fornitore;
  - la creazione di un nuovo prodotto a seguito di trattamento o trasformazione della merce consegnata avviene su incarico del fornitore, al quale spetta pertanto il diritto di proprietà sul nuovo prodotto;
  - in caso di mescolanza della merce fornita con merce simile del committente o di terzi, al fornitore spetta un diritto proporzionale di proprietà sulla merce così composta;
  - il committente ha unicamente il diritto di rivendere, a condizioni di mercato, la merce ricevuta nel normale svolgimento della sua attività, senza tuttavia poterne disporre in altro modo (ad es. tramite costituzione in pegno o altri interventi di terzi sul diritto di proprietà). Il committente cede fin d'ora i crediti derivanti dalla rivendita della merce a garanzia del fornitore. In caso di ritardato pagamento da parte del committente, il fornitore ha il diritto di notificare all'acquirente terzo, senza preavviso, tale cessione preventiva e di esigere che il pagamento sia effettuato a suo favore. Il committente è tenuto a trasmettere settimanalmente al fornitore in forma scritta tutte quelle informazioni che consentono al fornitore di tutelare i suoi diritti.
- 11.2 Gli utensili necessari per la fabbricazione restano di proprietà del fornitore, anche se i relativi costi sono stati sostenuti, in tutto o in parte, dal committente.
- 11.3 La riserva di proprietà sulla relativa merce destinata all'esportazione è soggetta al diritto dello Stato di destinazione.
- 12.0 Imballaggio**
- Palette e container debbono essere immediatamente scaricati e restituiti al trasportatore o permutati.
- 13.0 Esclusione di ulteriori responsabilità del fornitore**
- 13.1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le relative conseguenze giuridiche, come pure tutte le pretese del committente, qualunque ne sia il fondamento giuridico, sono disciplinati in via definitiva dalle presenti Condizioni generali. In particolare, sono escluse tutte le pretese non espressamente specificate di risarcimento danni, riduzione di prezzo, risoluzione del contratto o recesso. In nessun caso il committente può avanzare pretese di risarcimento di danni non riguardanti l'oggetto della fornitura, quali ad esempio diminuzione della produzione, perdita di godimento, perdita di ordinazioni, mancato guadagno, o di altri danni diretti o indiretti. Tale esclusione di responsabilità non si applica per il caso di dolo o negligenza grave del fornitore ma continua a valere per il dolo o la negligenza grave del personale ausiliario.
- 13.2 L'esclusione di responsabilità di cui sopra non è applicabile a fronte di diversa e imperativa prescrizione di legge.
- 14.0 Diritto applicabile**
- Per quanto non previsto dalle presenti CG, si applica il **diritto materiale svizzero**, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980.
- 15.0 Foro competente**
- Per entrambe le controparti, il foro competente per tutte le controversie direttamente o indirettamente derivanti dal contratto è quello della sede sociale del fornitore secondo quanto pattuito. Il fornitore può tuttavia citare in giudizio il committente presso il foro competente della sede di quest'ultimo.**